



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 agosto 2020
(OR. en)

10306/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0177(NLE)**

**WTO 142
UD 158
COASI 100**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	24 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2020) 376 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 376 final.

All: COM(2020) 376 final

Bruxelles, 14.8.2020
COM(2020) 376 final

2020/0177 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

L'articolo 27 contiene disposizioni relative alla verifica delle prove dell'origine.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011 ed è entrato in vigore dal 13 dicembre 2015.

2.2. Il comitato doganale

Il comitato doganale è un organismo istituito in conformità dell'articolo 6.15 e dell'articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo. Esso si compone di rappresentanti dell'UE e della Repubblica di Corea. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno ed è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Repubblica di Corea.

L'articolo 6.16, paragrafo 5, dell'accordo autorizza il comitato doganale a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo.

2.3. L'atto previsto del comitato

L'Unione europea e la Repubblica di Corea (di seguito, "le parti") hanno individuato la necessità di un'interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché delle diverse fasi di tale procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell'interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e degli operatori economici soggetti alla verifica delle prove dell'origine, in ciascuna delle parti.

Le parti hanno pertanto ritenuto opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione a tal fine, conformemente all'articolo 6.16, paragrafo 5, dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato doganale si basa sul progetto di raccomandazione del comitato doganale allegato alla presente decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 6.16, paragrafo 5, dell'accordo. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto della raccomandazione prevista riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La raccomandazione formulata dal comitato doganale sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C*.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è stato concluso dall'Unione con decisione 2011/265/UE del Consiglio del 16 settembre 2010, è stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011² ed è entrato in vigore dal 13 dicembre 2015.
- (2) L'articolo 6.16, paragrafo 5, dell'accordo autorizza il comitato doganale a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo.
- (3) L'articolo 27 del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (di seguito "il protocollo") stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell'origine e, in particolare, i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.
- (4) L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno individuato la necessità di un'interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all'articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi di tale procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell'interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e degli operatori economici soggetti alla verifica, in ciascuna delle parti.
- (5) L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno ritenuto opportuno che il comitato doganale formuli tale raccomandazione ai fini dell'interpretazione comune e della corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del protocollo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato doganale, poiché la raccomandazione prevista avrà effetti giuridici nell'Unione,

² GUL 127 del 14.5.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, si basa sul progetto di raccomandazione allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*